

legge, alla evoluzione delle idee ed al miglioramento di certe condizioni del pensiero e della vita economica del paese.

Riconosco che la questione riproposta dall'onorevole Diligenti è grave, tanto grave che la nostra legislazione in proposito ha mutato, a non lunghi intervalli, più volte sistema.

I primi esperimenti di credito fondiario furono fatti sulla base delle zone; dopo si abolirono le zone, si abilitarono gl'Istituti esitanti ed altri ad operare su tutta la superficie del Regno. Venne poi un altro periodo nel quale, pur autorizzando la creazione di un nuovo Istituto, al quale si conferiva la facoltà di operare su tutta la superficie del Regno, venivano ristabilite per i Crediti fondiari esistenti le regioni nelle quali essi potevano operare.

Io riconosco, ripeto, la gravità della questione sollevata dall'onorevole Diligenti; ma essa ha bisogno di ben maggiore studio che non sia una semplice discussione incidentale a proposito di un disegno di legge che si propone altri obbiettivi. Vi sono ragioni d'indole economica, sulle quali può anche avvenire che molti si trovino d'accordo coll'onorevole Diligenti; vi sono ragioni di indole giuridica che vanno esaminate attentamente prima di una risoluzione qualsiasi.

La legge del 1890, che all'onorevole Diligenti non è parsa mai la migliore delle leggi, ha creato un sistema di organizzazione del credito fondiario, che, non si può dire, abbia fatto ancora il suo esperimento, così da consigliare il ritorno alla legge del 1885. Qui non è il luogo per farne un esame. Certo è che se fosse fatto anche superficialmente, basterebbe a provare che occorrono disposizioni di legge molto ponderate per poter ritornare, qualora lo si credesse opportuno, al sistema del 1885. Ad ogni modo da un canto l'azione che può spiegare il Governo dall'altro la iniziativa parlamentare possono a tempo e luogo provvedere a riforme che da taluni possono essere, ed anche giustamente, desiderate.

Oggi non ci allontaniamo dal soggetto, che, per quanto modesto, è nondimeno assai importante, di questo disegno di legge, che da qualche anno è già innanzi alla Camera, che da qualche anno è soggetto di esame, di discussioni, di controversie, tutte però conducenti a provare la necessità che certe modificazioni alle leggi attuali si facciano. Con

questo disegno di legge le modificazioni che si reputano necessarie e buone sono proposte e raccomandate. Se alla Camera parrà che altre e più buone ancora se ne possano fare, ciò potrà esser soggetto di esame e di nuovi disegni, ciò che non impedisce che, senza deviare e senza divagare, noi possiamo presto far divenire legge dello Stato queste modificazioni che migliorano essenzialmente il regime del credito fondiario.

Ad altro tempo, ad altri disegni di legge rimandiamo quelle riforme che non saranno ritocchi o modificazioni, ma piuttosto un sostanziale rinnovamento del presente sistema di credito fondiario. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Sonnino Sidney, ministro del tesoro.** L'onorevole Vischi ha portato qui la questione che egli si proponeva di trattare nell'interrogazione, e perciò mi sembra dover mio di dargli subito qualche risposta riguardo agli appunti che ha fatto intorno alle disposizioni del regolamento in esecuzione dell'articolo 1° dell'Allegato S alla legge ultima per i provvedimenti finanziari.

L'onorevole Vischi accusa quel regolamento di essere contrario alla legge.

Ora io temo che in parte egli abbia frainteso quelle disposizioni. Prima di tutto osservo che se il regolamento fosse stato illegale, esso non sarebbe stato registrato dalla Corte dei conti: quindi nulla vi è a ridire in quanto alla forma della legge. Quanto allo spirito, quando accettai di inserire nell'articolo quell'ultimo comma cui accennava l'onorevole Vischi e con cui, con forma inusitata si diceva che nel regolamento si sarebbero determinate le norme per disciplinare la facoltà concessa ai mutuatarî, dichiarai che non intendevo mai di non tener conto di due condizioni fondamentali, quella cioè della garanzia presentata dall'immobile del debitore, e quella della buona volontà da questi dimostrata nel sodisfare il suo debito. E l'articolo 1° del regolamento tiene appunto conto di queste due condizioni, e distingue varie classi di debitori.

In primo luogo viene quella dei debitori che dopo aver ricevuto dai crediti fondiari degli istituti d'emissione l'equivalente del mutuo non hanno mai fatto fronte, nemmeno nel primo anno, al pagamento delle rate pattuito.

A me par chiaro che lo spirito della